

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 1960

(40^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente FERRARI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste » (914) (D'iniziativa dei senatori Desana ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 366, 372, 373
BOLETTIERI	372
BOSI	372
CARELLI, <i>relatore</i>	366, 371, 373
DE LEONARDIS	367, 369, 370
DESANA	368, 369, 370
DI ROCCO	372
PAJETTA	370
RISTORI	367, 371
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	368, 369, 370, 372, 373
ZACCARI	371

« Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania » (1121) (D'iniziativa del senatore Ferrari) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 374, 375
DE LEONARDIS	374
MILITERNI, <i>relatore</i>	374
SALARI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	375

La seduta è aperta alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, De Leonardis, Desana, Di Rocco, Fabbrì, Ferrari, Masciale, Merlin, Militerni, Pajetta, Ragno, Ristori e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

B O L E T T I E R I, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri: « Modificazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste » (914)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri: « Modificazione degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento organico di attribuzioni dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste ».

Come i colleghi ricordano, la discussione del disegno di legge ebbe inizio nella seduta del 18 febbraio 1960 e venne rinviata, su richiesta dell'onorevole Mannironi, allora Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.

C A R E L L I, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già altra volta avemmo occasione di parlare del disegno di legge oggi al nostro esame. Ritengo, pertanto, che ricordiate quanto è stabilito negli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987; tuttavia, per maggiore chiarezza, ripeterò il contenuto dei citati articoli.

Dice l'articolo 5 del decreto:

« Un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a formulare i programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste.

« Il Comitato è composto dei dirigenti dei seguenti uffici: Ispettorato agrario compartimentale, Ispettorato regionale delle foreste, Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed Ispettorati ripartimentali delle foreste delle Province comprese nella circoscrizione regio-

nale. Ne fanno parte altresì, senza diritto a voto, i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura comprese nella stessa circoscrizione o loro delegati.

Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano tra i funzionari che ne fanno parte ».

L'articolo 6 è così formulato:

« Il presidente del Comitato regionale è tenuto a chiedere tempestivamente il parere del Consiglio provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura interessate, sui programmi provinciali concernenti le materie di cui al primo comma dell'articolo precedente ».

Nell'articolo 7, infine, è stabilito:

« Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi a carattere provinciale, previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica, economia montana e foreste, fanno parte, senza diritto a voto, due agronomi, designati all'inizio di ogni anno, fuori del proprio seno, rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Ora, evidentemente, l'esclusione dei rappresentanti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio dal diritto al voto costituisce una azione non democratica, ed è appunto per rimediare a tale inconveniente che il senatore Desana e gli altri presentatori hanno voluto prendere l'iniziativa del disegno di legge in discussione

È necessario, infatti, chiamare a collaborare con gli enti dello Stato per un piano di ordinamento agrario anche elementi competenti, che non facciano parte dell'Amministrazione dello Stato; ed è per questo motivo che il senatore Desana ha ritenuto opportuno proporre una modifica dell'articolo 7 del decreto citato in modo da rendere deliberativo il voto dei due agronomi chiamati a far parte delle Commissioni consultive a carattere provinciale.

Come relatore, non posso che esprimere parere favorevole al disegno di legge, ma mi permetto di segnalare la necessità di apportare un emendamento, sostitutivo dell'ul-

timo comma dell'articolo 1 — che modifica l'articolo 5 del decreto — là dove è detto: « Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano tra i funzionari che ne fanno parte ».

Come gli onorevoli colleghi sanno, tra i funzionari che fanno parte del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste risultano come i più elevati in grado l'Ispettore agrario compartimentale e l'Ispettore regionale forestale: tuttavia, l'Ispettore compartimentale agrario ha la sua giurisdizione tecnica su un più vasto territorio, abbraccia problemi di più ampia portata e, conseguentemente, spazia maggiormente, dal punto di vista del coordinamento economico, dello Ispettore regionale forestale che, pur avendo notevolissima importanza in un settore di specializzazione, potrebbe trovarsi in difficoltà nell'azione finale di coordinamento operativo.

Questa è la ragione per cui, a mio parere, la presidenza del Comitato regionale non può che essere demandata definitivamente all'Ispettore agrario compartimentale. Il coordinamento definitivo e regolare di un piano di miglioramento agrario deve essere infatti demandato a chi ha la possibilità di farlo con maggiore efficacia e con più ampie possibilità organizzative.

Propongo pertanto di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente: « Il Comitato è presieduto dall'Ispettore compartimentale agrario e, in sua assenza, dal più elevato in grado tra i funzionari che ne fanno parte ».

DE LEONARDIS. Dichiaro di esser d'accordo con quanto ha ora esposto il relatore e ritengo, inoltre, che sia utile accettare l'emendamento da lui proposto, in quanto in tal modo il Comitato regionale verrà ad avere un Presidente che rappresenterà effettivamente la continuità dei lavori del Comitato stesso, assumendone effettivamente tutte le responsabilità.

Ma mi domando: il Comitato regionale, che deve formulare programmi di investimento e di sviluppo, può essere composto soltanto da funzionari? Infatti, anche quando in esso avremo introdotto i presidenti dei Consigli

provinciali e delle Camere di commercio, prevarrà sempre la maggioranza del Comitato, cioè la volontà e l'indirizzo degli Ispettori agrari e forestali e resteranno ancora inascoltate la volontà, le rivendicazioni e gli interessi delle categorie che operano nel campo dell'agricoltura.

Manca infatti nel Comitato regionale una rappresentanza vera dei Comuni e delle Province, una rappresentanza delle categorie interessate, che si avrebbe solo nei Comitati consultivi. Noi tutti abbiamo fiducia nel Comitato regionale, ma è necessario tenere presente che il funzionario rappresenta sempre la volontà del potere centrale e non può, quindi, rispecchiare le aspirazioni e i desideri degli interessati.

A tale riguardo, tengo a precisare che non è stato presentato, dalla parte politica cui appartengo, alcun emendamento sull'integrazione del Comitato regionale, nè vi è l'intenzione di farlo, tuttavia ritengo che il problema debba essere considerato dalla Commissione molto attentamente; tanto più che il Comitato non potrà discutere sui vari argomenti relativi all'agricoltura sempre soltanto per sentito dire, e, pertanto, a un certo punto dovrà comprendere nel suo seno anche i rappresentanti delle categorie dei lavoratori, dei produttori, di tutti coloro che hanno interesse di portare avanti le proprie rivendicazioni.

Concludendo, sono favorevole a che il disegno di legge venga approvato nel testo formulato dal senatore Desana insieme agli altri colleghi firmatari, ma ritengo opportuno, come ripeto, che dalla nostra Commissione, sia riveduta la composizione di tali Comitati, in modo che vengano introdotti in essi i rappresentanti di tutte le categorie interessate, come è avvenuto per i Comitati agricoli provinciali e comunali, istituiti dopo l'ultima guerra, nei quali la funzione della rappresentanza ha dato notevoli risultati.

RISTORI. Circa le considerazioni del collega De Leonardis sulla costituzione della rappresentanza delle varie categorie nei Comitati regionali dell'agricoltura, vorrei ricordare che occorre rivedere la composizione degli stessi Comitati comunali e provinciali

perchè, quando vennero istituiti, esisteva la unità sindacale, ragione per cui la rappresentanza era unica.

Ora, com'è noto, si è avuto in vari settori un aggiornamento della rappresentanza suddetta, che è divenuta plurima in relazione alle varie organizzazioni sindacali attualmente esistenti. Pregherei pertanto l'onorevole Sottosegretario di Stato di esaminare anche questo aspetto della questione, in modo che non abbiano poi a sorgere delle contestazioni e non abbiano più a verificarsi gli assurdi che attualmente hanno luogo

D E S A N A . Ringraziando il relatore senatore Carelli, dichiaro di accettare senza altro l'emendamento da lui proposto.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle categorie, debbo osservare che — ferme restando le istanze dei due onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, istanze che potranno essere valide, se non in questa, in altre occasioni — quando il Presidente della Camera di commercio ed il Presidente del Consiglio provinciale hanno voto deliberativo nel Comitato regionale dell'agricoltura, hanno praticamente la rappresentanza di tutte le categorie. Questo non per legge, ma per ragioni di opportunità, in quanto dei Consigli provinciali, specialmente in zone prevalentemente agricole, fanno parte esponenti di tutte le categorie produttrici; quindi, poichè tutti i provvedimenti che il Ministero della agricoltura demanda all'esame del Comitato regionale dell'agricoltura vengono ampiamente discussi, innanzitutto, dal Consiglio provinciale, è evidente che tutte le rappresentanze hanno modo di esprimere la propria opinione in ordine ai provvedimenti stessi.

Noi non intendiamo, onorevole Sottosegretario di Stato ed onorevole Presidente, fare altro che sanare una lacuna della legge vigente. Quando, infatti, erano state proposte modificazioni agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica, dalla Commissione consultiva convocata presso il Ministero competente e formata anche da rappresentanti delle provincie e delle Camere di commercio, per i Presidenti di tali enti era stato proposto il voto deliberativo, che poi in sede di approvazione venne loro tolto;

si tratta quindi semplicemente di riparare ad un errore che è stato commesso.

Concludo dichiarando che in caso di reiezione del disegno di legge, la cui presentazione, come altre volte ho ricordato, è stata deliberata il 9 luglio 1959 dal Consiglio direttivo dell'Unione delle provincie d'Italia, mi vedrei costretto a presentare una nuova proposta di legge per l'abolizione dei Comitati regionali dell'agricoltura; ciò in quanto l'utilità di tali Comitati, persistendo la situazione attuale, verrebbe del tutto a mancare.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Ministro deve, purtroppo, esprimersi a mio mezzo in senso sfavorevole al provvedimento. Il senatore Carelli accennava alla necessità di introdurre negli organismi in questione un principio democratico; ora mi permetto osservare che l'invocare tale principio è, in questo caso, assolutamente fuori luogo, essendo i Comitati regionali organi periferici del Ministero dell'agricoltura, organi, cioè, la cui funzione deve essere di collaborazione con il Ministero stesso nella formulazione di proposte, di piani, relativi a situazioni locali. Il Ministero deve poi, a sua volta, coordinare le suddette proposte in una visione più ampia di tutti i problemi dell'agricoltura.

Se si introducesse quindi l'innovazione auspicata dal provvedimento, si finirebbe con il sovvertire tutto il sistema vigente, poichè un organo periferico e quindi subordinato all'Amministrazione centrale verrebbe chiamato a deliberare, ed alla formazione di questa delibera concorrerebbero volontà assolutamente estranee al Ministero.

Io non intendo contestare l'opportunità, del resto già ammessa dalla legge vigente, che gli esponenti degli Enti in questione siano sentiti per le questioni di loro competenza; sostengo però che la questione riguardante il voto deliberativo non è altro che una questione di prestigio delle suddette persone, e che la Commissione non può assolutamente permettere il verificarsi di conseguenze estremamente dannose. Determinandosi infatti una maggioranza in contrasto con il Ministero, finirebbero con il prevalere sugli inte-

ressi generali, di cui nessuno deve e può essere legittimo interprete al di fuori della Amministrazione, interessi puramente locali.

D E S A N A . Qui si continua ad ignorare che esistono già le deliberazioni dei Consigli provinciali.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Insisto su questo particolare aspetto del problema perchè ritengo che esso richieda un'attenta valutazione da parte della Commissione.

In secondo luogo ricordo agli onorevoli senatori che il Piano verde stabilisce con l'articolo 3, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, quanto segue:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, determina annualmente le direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali. Sui criteri informativi di dette direttive sarà preventivamente sentito il parere del Comitato interministeriale della ricostruzione.

« Ai fini della determinazione delle direttive di cui al comma precedente, quando si tratti di problemi di particolare interesse locale, il Consiglio superiore può sentire Commissioni regionali e provinciali, all'uopo nominate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presiedute dai capi degli Uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e composte da rappresentanti degli Uffici statali interessati, delle Organizzazioni sindacali, di organismi locali, nonchè da tecnici ed esperti ».

Ora è evidente che tale articolo viene incontro a tutte le esigenze di carattere locale, in quanto a formare gli organismi in questione verrebbero chiamate persino organizzazioni sindacali, nonchè tecnici ed esperti non appartenenti all'Amministrazione; ed è evidente, inoltre, che i due disegni di legge partono da presupposti essenzialmente diversi. Suggestirei pertanto alla Commissione di voler soprassedere all'approvazione del provvedimento d'iniziativa del senatore Desana almeno fino a quando non sia stato approvato il Piano verde.

D E L E O N A R D I S . Vorrei fare alcune osservazioni in merito alla proposta di rinvio della discussione avanzata dal Sottosegretario di Stato. Durante la discussione precedente sul disegno di legge rinunciammo, come dicevo poc'anzi, alla proposta formale dell'inclusione nel Comitato regionale della agricoltura di altri elementi, proprio in quanto era nostro desiderio che il provvedimento venisse al più presto approvato; ritengo, pertanto, inopportuno un ulteriore rinvio della discussione.

Tale disegno di legge è voluto, nel testo in cui è stato presentato, dalla stessa Unione delle provincie d'Italia la quale, in data 16 febbraio 1960, faceva pervenire ai singoli componenti la Commissione una lettera in cui si raccomandava di prendere in considerazione un deliberato della sua assemblea relativo alla necessità che fosse sanata la situazione di inferiorità dei presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio nei confronti dei funzionari del Ministero dell'agricoltura.

Ora, il Comitato regionale è un organo che deve valutare i bisogni dell'agricoltura e le necessità dell'economia agricola della zona, oppure è soltanto un organo periferico del Ministero? Ma organi periferici del Ministero sono l'Ispettorato agrario compartimentale e l'Ispettorato regionale delle foreste, e se il Ministero vorrà impartire delle disposizioni convocherà gli Ispettori agrari e tutti gli altri funzionari che crederà!

Per quanto riguarda la seconda questione a cui accennava il Sottosegretario di Stato, voglio dire l'esistenza dell'articolo 3 del Piano verde, tengo a dichiarare che anche in questo caso noi non possiamo essere d'accordo, in quanto il Piano verde ha tutta una sua particolare elaborazione, poichè si riferisce al modo in cui dovranno essere impiegati i fondi a disposizione per i futuri cinque anni; inoltre, gli organi di consultazione del Piano verde sono del tutto diversi dagli organi del Comitato regionale dell'agricoltura e, per tale motivo, possono anche coesistere, tenendo conto del fatto che il Comitato regionale è un organismo che dovrà andare al di là del Piano verde. Esso, infatti, deve occuparsi delle condizioni dell'agricoltura in tutte le

regioni, coordinando le necessità delle diverse zone agrarie delle regioni stesse.

Torno di nuovo a ripetere, per quanto riguarda il Comitato regionale, che nego trattarsi di un organo periferico del Ministero; si tratta, invece, di un organo del quale fanno parte i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio.

È necessario tenere presente d'altra parte che il Piano verde è ancora in discussione alla Camera dei deputati e che pertanto non è possibile conoscere ora quale sarà il suo aspetto definitivo.

Ora, possono il Consiglio provinciale e la Camera di commercio essere considerati organi subordinati del Ministero? No, senza altro, in quanto organi di carattere elettivo e locale.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma questo non è mai stato contestato da nessuno!

D E L E O N A R D I S . A mio avviso, il Comitato regionale deve poter contrapporre agli stessi indirizzi del Governo indirizzi differenti, che rappresentino la volontà delle popolazioni. Il Governo, infatti, può anche ritenere che l'economia agricola del nostro Paese debba avere una certa soluzione, mentre un organo di elaborazione di programmi di sviluppo economico può avere idee completamente diverse; tuttavia, tra i due organismi vi deve essere senz'altro una collaborazione, in quanto alcune direttive del Ministero potrebbero effettivamente rispondere alle necessità delle popolazioni dei diversi ambienti sociali delle varie zone.

Come ripeto, io ritengo assolutamente necessario che nella composizione di un tale Comitato siano previsti anche i rappresentanti di tutte le categorie interessate, i rappresentanti di organismi quali i Consigli provinciali e le Camere di commercio, oltre i rappresentanti del Governo, in quanto i primi potranno effettivamente dare suggerimenti pratici, elaborare piani che rispondano in ogni senso alle condizioni ambientali del territorio. Anzi, a mio parere, i Comitati regionali potranno continuare ad esistere solo se raggiungeranno tale scopo.

P A J E T T A . A me pare che il quesito, oggetto del contendere da parte di vari oratori, possa essere sintetizzato in questi termini: la Commissione potrebbe accettare il consiglio del Sottosegretario di Stato di rinviare la discussione del disegno di legge ad epoca indeterminata (alla discussione cioè del Piano verde) Ma in considerazione del fatto che la discussione del Piano verde potrebbe protrarsi per lungo tempo a causa della presentazione di eventuali emendamenti al testo proposto dal Governo, l'8ª Commissione potrebbe ritenere opportuno o necessario che, in attesa dell'approvazione di detto Piano, vi sia una legislazione che regoli la materia, e quindi un Comitato regionale che possa prendere delle deliberazioni.

In questa ultima ipotesi o il Comitato ha solo il compito di organo consultivo delle proposte del Ministero, ed allora non si comprende il perchè debbano avere voto deliberativo i rappresentanti del Ministero, mentre altri componenti dovrebbero solo esprimere un parere consultivo; o il Comitato deve avere la facoltà di deliberare, ed allora, se hanno voto deliberativo i rappresentanti del Ministero, devono averlo tale anche gli altri componenti del Comitato che non sono stati nominati dal Ministero, ma traggono il loro titolo da altri enti, quali i Consigli provinciali e le Camere di commercio.

D E S A N A . Io ho la mentalità di amministratore di enti locali e, quindi, faccio ragionamenti molto semplici; ritengo intanto che, sia da parte dell'opposizione che da parte del Governo, si tenda ad allargare la portata del problema.

Leggendo, infatti, con maggiore attenzione il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, risulta chiaramente che le « deliberazioni » sono già previste, in quanto in esso è stabilito che tutte le Camere di commercio, su invito dell'Ispettorato compartimentale agrario, esaminano i programmi annuali del Ministero e, al riguardo, dopo aver consultato le Commissioni permanenti per l'agricoltura, bonifica ed economia montana e foreste, deliberano. Così le Amministrazioni provinciali. Pertanto, le deliberazioni esistono e credo che non abbia

importanza eccessiva il fatto che vengano emanate collegialmente anzichè separatamente, facendo una sintesi delle varie deliberazioni pervenute. Si tratta di deliberazioni che vengono affisse all'albo pretorio.

Vorrei, inoltre, assicurare i colleghi ed il Sottosegretario di Stato che in tale Comitato maggioranze al di fuori dell'ambito del Ministero non se ne verrebbero a creare in alcun caso. Infatti, considerando, ad esempio, sette provincie, il Comitato regionale sarebbe composto da due dirigenti regionali dell'agricoltura e delle foreste, da sette Ispettori agrari e sette Ispettori forestali; di fronte a questi sedici elementi vi sarebbero i sette presidenti di Consigli provinciali ed i sette presidenti delle Camere di commercio, i quali, anche nell'eventualità che si coalizzassero, sarebbero sempre due in meno rispetto ai rappresentanti del Ministero. Inoltre, tale caso limite fino ad oggi non si è mai verificato, in quanto ogni volta che i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio hanno espresso un parere, questo è stato sempre accettato dai funzionari del Ministero.

A mio parere, si sta drammatizzando una questione che è soltanto di carattere amministrativo: o tale organo è completo in tutto ed allora può esistere o, altrimenti, sarà opportuno sopprimerlo! Per quanto riguarda, inoltre, il Piano verde, cui accennava il Sottosegretario di Stato, ritengo che questo potrebbe costituire un organo sostitutivo del Comitato regionale solo nel caso in cui quest'ultimo venisse abrogato; ma, al contrario, il Comitato continuerà ad esistere: e ciò lo si sa benissimo oggi al punto che se ne chiede la collaborazione perchè vengano da esso indicate le zone in cui fare determinate esperienze.

Ora, io sono solo il presentatore del disegno di legge, e pertanto, se gli onorevoli colleghi non riterranno opportuno approvarlo, lo riconsegnerò all'Unione delle Provincie d'Italia: tuttavia, vorrei ribadire ancora che le « deliberazioni » sono già previste, per cui con tale atteggiamento si avrà l'unico risultato che tutti i Consigli provinciali e tutte le Camere di commercio inizieranno a

dare parere contrario alle proposte del Ministero.

Si è ritenuto opportuno presentare il disegno di legge in esame solo per evitare questa grave conseguenza, ma dal momento che tali questioni pare non possano essere comprese in quel decentramento che tutti auspichiamo, non insisto personalmente per l'approvazione del provvedimento.

C A R E L L I, *relatore*. Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto presidenziale n. 987 del 1955 riguardano la composizione ed i compiti dei Comitati regionali, i quali debbono pronunciarsi su di un quadro generale comprendente tutti i settori dell'agricoltura: da quello zootecnico a quello ortofrutticolo, da quello sanitario a quello organizzativo, e via dicendo. Non mi sembra quindi che vi sia molta attinenza tra i succitati articoli e l'articolo 3 del Piano verde.

Nell'eventualità, però, che al Piano verde possano essere apportati degli emendamenti, e che tali emendamenti possano in un certo senso favorire la posizione del disegno di legge del collega Desana, eliminando qualsiasi preclusione alla sua approvazione, propongo di sospendere oggi la discussione sul provvedimento, per riprenderla quando sarà possibile esaminare l'eventualità di un addentellato tra il testo definitivo dell'articolo 3 del Piano verde ed il provvedimento stesso; ed è in questo senso che prego gli onorevoli proponenti di voler accogliere la mia richiesta.

R I S T O R I. Non si può subordinare un provvedimento di carattere generale al Piano verde, per il quale è prevista solo una applicazione quinquennale.

Z A C C A R I. Desidero esprimere la mia meraviglia per l'opposizione del Governo al disegno di legge, e dichiarare che di questa opposizione non sono riuscito a comprendere le ragioni.

Se si tratta di motivi di prestigio, ritengo allora che ci si debba preoccupare anche del prestigio dei Presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, mettendoli su di un piede di parità con i rappre-

sentanti dell'Amministrazione centrale. Non dimentichiamo che essi sono l'espressione più alta della vita delle Provincie!

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In questo caso bisognerebbe disciplinare *ex novo* la materia, organizzando diversamente la vita di questi organismi, perchè non sarebbe possibile, dopo averne travisato la natura e le funzioni, continuare a considerarli organi periferici dello Stato.

Se in ogni organo statale si dovessero invitare rappresentanti di Enti locali, dando loro diritto al voto, ciò significherebbe sovvertire tutto il sistema.

DI ROCCO. Da parte mia ritengo che una battuta di attesa potrebbe essere opportuna, in considerazione di quanto ha espresso l'onorevole relatore. Mi associo pertanto alla sua proposta di rinvio.

BOSI. A nome del mio Gruppo dichiaro di non accettare il rinvio, desiderando che si prosegua nella discussione e si giunga all'approvazione del provvedimento.

La questione non consiste nel coordinamento del disegno di legge col Piano verde, perchè i due problemi sono molto differenti. In realtà il Governo, opponendosi all'approvazione del provvedimento, si oppone alle minime misure di decentramento in esso contenute; misure richieste da cittadini italiani e da organismi rappresentativi quali le Provincie. Questo è sufficiente a farci valutare l'atteggiamento del Governo e a dimostrare come, in realtà, esso sia contrario a quel decentramento che oggi va proclamando come obiettivo da raggiungere.

Il Governo, dunque, non desidera che si proceda su questa strada? In questo caso dovrà essere il Senato a decidere, e noi siamo per il decentramento.

BOLLETTIERI. A me pare che da parte del Governo vi sia non la volontà di non consentire tale decentramento, ma solo una diversa valutazione nei confronti del disegno di legge proposto dal senatore Desana. Tuttavia, sono del parere che, proprio in

questo momento, sia necessario affermare tale volontà di decentramento, il quale non è contrastato dal Governo se non nella valutazione; si teme che non risponda a determinati fini, in quanto comporta una certa confusione tra quella che è la volontà centrale e quella che è la volontà degli organi periferici.

Pur comprendendo, pertanto, la riserva espressa dal Sottosegretario di Stato a nome del Governo, ritengo che il disegno di legge debba essere approvato senza ulteriore indugio.

PRESENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge avanzata dal relatore, senatore Carelli.

(Non è approvata).

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Un Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste provvede a formulare i programmi di investimento, di intervento e di assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, della bonifica, dell'economia montana e delle foreste e provvede altresì ad esaminare e a formulare proposte di programmi di sviluppo economico dell'agricoltura da coordinarsi sul piano nazionale da parte del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il Comitato è composto dai dirigenti dei seguenti Uffici: Ispettorato agrario compartimentale, Ispettorato regionale delle foreste, Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed Ispettorati ripartimentali delle foreste delle Provincie comprese nella circoscrizione regionale.

Ne fanno parte altresì i presidenti dei Consigli provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura comprese nella stessa circoscrizione, o loro delegati.

Il Comitato è presieduto dal più elevato in grado o dal più anziano tra i funzionari che ne fanno parte »

Ricordo agli onorevoli colleghi che a questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Carelli, un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Il Comitato è presieduto dall'Ispettore compartimentale agrario e, in sua assenza, dal più elevato in grado tra i funzionari che ne fanno parte ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare il senatore Carelli di non insistere sull'emendamento proposto; l'Ispettore regionale forestale, infatti, ha lo stesso grado dell'Ispettore compartimentale agrario. Tale disposizione, pertanto, determinerebbe seri contrasti tra due organismi dell'Amministrazione stessa.

C A R E L L I , *relatore*. Mi permetto di osservare che quando la presidenza del Comitato regionale è demandata all'Ispettore compartimentale agrario, questi viene ad assumere un impegno più netto ed il programma positivamente usufruisce di un coordinamento più razionale ed organico.

È necessario dare alla presidenza del Comitato un carattere continuativo, che non la renda soggetta a sfasamenti e ad incertezze interpretative; il che si verificherebbe, invece, se la presidenza stessa venisse da altri assunta. Con l'attuale ordinamento dei servizi i problemi relativi alla economia montana vengono trattati in modo non unitario e spesso male si adattano ad essere inclusi in un piano economico generale, creando rallentamenti non graditi. I compiti dell'Ispettore forestale sono molto vasti, per cui sono del parere che restituire a quest'ultimo le sue tradizionali, insostituibili e nobilissime funzioni significherebbe migliorare sensibilmente l'attività tecnica degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura.

Pertanto, essendo nota l'organizzazione periferica del Ministero dell'agricoltura, essendo nota l'attività esercitata dagli Ispettori forestali nel proprio ambito, far perdere del tempo prezioso agli Ispettori forestali

per esaminare e per affrontare i problemi della collina e della pianura a me pare assolutamente fuori posto.

In seguito a queste considerazioni, vorrei pregare il Sottosegretario di Stato di accettare l'emendamento da me proposto, il quale viene, in un certo senso, a coordinare ciò che non è ordinato secondo un principio razionale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo testè letto, proposto dal relatore, accettato dal proponente del disegno di legge, senatore Desana, e non condiscusso dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del Comitato regionale è tenuto a chiedere tempestivamente prima delle convocazioni del Comitato e secondo i termini di tempo stabiliti dal Comitato stesso, il parere dell'Amministrazione provinciale e della Camera di commercio, industria ed agricoltura interessate sui programmi provinciali concernenti le materie di cui al primo comma dell'articolo precedente ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Di tutte le Commissioni e di tutti i Comitati consultivi a carattere provinciale previsti dalle leggi in vigore in materia di agricoltura, bonifica ed economia montana e foreste, fanno parte due rappresentanti desi-

gnati all'inizio di ogni anno rispettivamente dal Consiglio provinciale e dalla Giunta camerale della Camera di commercio, industria ed agricoltura ».

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Ferrari: « Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania » (1121)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Ferrari: « Modifica dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, relativo al contributo dello Stato per opere di irrigazione in Puglia e Lucania ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio dello Stato per opere inerenti alla irrigazione e trasformazione di competenza privata può essere elevato fino al 45 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende, oppure quando le opere siano di particolare onerosità ».

M I L I T E R N I , *relatore*. Il disegno di legge si propone di assicurare che il sussidio dello Stato per le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque sotterranee sia, in ogni caso, concesso nella misura massima del 60 per cento, prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, indipendentemente, però, dall'estensione delle aziende in-

teressate, quando le opere siano di particolare onerosità.

In effetti, il provvedimento appare più aderente alla realtà di quanto non fosse l'articolo 9 della legge vigente. Infatti, il presente disegno di legge non richiede la concomitanza delle due condizioni dell'estensione e della particolare onerosità tecnica, concomitanza che, in realtà, raramente si verifica. Il problema del finanziamento viene, in piena legittimità, presupposto con riferimento alla legge base.

È evidente l'estrema utilità del disegno di legge, la cui approvazione si auspica quanto mai sollecita, essendo a tutti noto il bisogno, esistente nei territori della Puglia e della Lucania, di un potenziamento degli impianti di irrigazione. Da parte mia sono senz'altro favorevole all'approvazione.

D E L E O N A R D I S . Dichiaro la mia piena adesione alla modifica contenuta nel provvedimento, rilevando però come tale modifica appaia limitata di fronte all'importanza del problema, e, particolarmente, di fronte a quella che è stata la stessa attività richiesta dalla legge. In esecuzione di questa venne infatti eseguita tutta un'indagine sulle acque sotterranee; indagine non solo di carattere teorico, ma anche pratico, per cui vennero scavati pozzi artesiani profondi, se non erro, fino a 300 metri. Si tratta infatti di acque profondissime, che debbono essere portate alla superficie appunto mediante 4 impianti di pompe da tali pozzi; e di questi pozzi nel Salento, ne esistono oltre centoventi, che restano per ora inutilizzati e che si finirà col destinare ad altro uso, se non si provvederà subito alla loro utilizzazione per l'irrigazione.

In molte zone della Puglia e della Lucania, e in modo particolare nel Salento, esiste una conduzione divisa della proprietà; e nel momento attuale, di conversione della nostra economia agricola, andrebbe incoraggiato uno sfruttamento delle acque sotterranee; sfruttamento per il quale si potrebbero in parte utilizzare i lavori finora eseguiti dall'Ente irrigazione e per i quali sono state spese somme non indifferenti. Queste opere potrebbero diventare fonti di ricchezza note-

voli. Tra l'altro, da sperimentazioni effettuate, è risultato che fra una coltura in secco ed una irrigata abbiamo una produzione che si moltiplica per cinque.

Ora, lo stesso decreto legislativo n. 281, la cui modifica ci viene proposta dal provvedimento, dopo aver affidato all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania il compito di promuovere ed eseguire opere di trasformazione la cui attuazione sia il presupposto e l'integrazione necessaria dell'opera di utilizzazione delle acque, stabilisce che tale Ente deve prestare la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari la trasformazione dell'ordinamento produttivo, e prevede a tale scopo la concessione di sussidi da parte dello Stato per l'esecuzione di opere di competenza privata. Ma poichè questi sussidi appaiono molto modesti, in confronto a quelli con i quali lo Stato interviene nelle opere di bonifica di carattere pubblico, io ritengo che la legge vada modificata, ripeto, più radicalmente di quanto non faccia il disegno di legge. Propongo pertanto un emendamento tendente a sostituire l'articolo unico con il seguente:

« L'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è sostituito dal seguente: " Il sussidio dello Stato per opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata non può essere superiore al 55 per cento del totale della spesa per tutte le opere previste.

Esso viene elevato ad un massimo del 65 per cento ove si tratti di piccole aziende; ed in ogni caso quando le opere siano di particolare onerosità.

Se le opere previste dal primo comma del presente articolo vengono eseguite da consorzi o da cooperative tra coltivatori diretti, particolarmente se l'ente consortile o cooperativo è costituito per l'utilizzazione di acque di pozzi già trivellati dall'Ente di irrigazione, o che in seguito l'Ente stesso andrà a perforare, i sussidi dello Stato innanzi previsti saranno dell'80 per cento della spesa totale per le opere di irrigazione e trasformazione da eseguire, elevabili all'85 per cento ove queste opere siano di particolare onerosità ».

A mio avviso, infatti, per stimolare lo spirito d'iniziativa, in alcune zone, non resta che favorire i Consorzi e le cooperative.

SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi rendo pienamente conto dello spirito che anima l'emendamento proposto dal senatore De Leonardi. Essendo però costretto a lasciare la Commissione per un improrogabile impegno, chiedo agli onorevoli senatori di voler acconsentire a un rinvio della discussione, con l'impegno da parte mia di fare intanto esaminare l'emendamento in sede competente.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 19,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari